

N. 00618/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00543/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 543 del 2012, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*, del PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO *pro tempore*, e dal CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

- i COMUNI DI RHO e CASSANO D'ADDA, in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziano Ugoccioni e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Cosseria, 5;
- il COMUNE DI LEGNANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito;

- la ASSOCIAZIONE FORENSE SUD EST MILANESE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e gli avvocati Natale Pietro SPINO, Enrico CEREÀ, Donatella DI LEO, Gianpiero CRIPPA, Valeria RIVOLTELLA, Liberatore MAUTONE, Fabrizio DE SANTIS, Emiliano CASTELLANI, Fiorenzo BATTAGLIOLI, Maria Rita RE e Chiara MIGLIO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziano Ugoccioni e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Cosseria, 5;
- gli avvocati Vincenzo CARNUCCIO, Tiziana NETTI, Roberta PITRELLI, Lucia PALIELLA, Marco POMI, Luca AVANZI, Ruggero STRETTI, Gisella SABBADINI e Francesco SADA, non costituiti,

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III nr. 116/2012, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO CONTENZIOSO CIVILE E PENALE DALLE SEZIONI STACCATE DI RHO, LEGNANO E CASSANO D'ADDA ALLA SEDE CENTRALE DEL TRIBUNALE DI MILANO - MCP

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Comuni di Rho e Cassano d'Adda e degli appellati in epigrafe indicati;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla

parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Ugoccioni per la parte appellata e l'avv. dello Stato Giustina Noviello per l'Amministrazione appellante;

Ritenuto che l'art. 48 *quater* del r.d. 30 gennaio 1941, nr. 12, laddove fissa i criteri per l'attribuzione degli affari alle Sezioni distaccate del Tribunale, pur non determinando una competenza per territorio in senso tecnico, è disposizione pur sempre riconducibile al principio del giudice naturale precostituito per legge *ex art. 25 Cost.*;

Ritenuto, pertanto, che la successiva disposizione derogatoria di cui all'art. 48 *quinquies* va interpretata in senso rigorosamente restrittivo, non potendo il potere organizzatorio del Dirigente dell'Ufficio giudiziario essere impiegato – quali che siano le legittime esigenze sottostanti – per realizzare un più o meno generalizzato trasferimento di competenze dalle Sezioni distaccate alla sede centrale del Tribunale, ciò che di fatto è avvenuto con i provvedimenti impugnati con sostanziale aggiramento dei principi sopra richiamati;

Ritenuto, per le ragioni innanzi esposte, che l'ordinanza appellata merita integrale conferma;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello (Ricorso numero: 543/2012).

Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore di controparte, delle spese del presente grado del giudizio cautelare, che liquida

equitativamente in euro 1500,00 oltre agli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)